

Allegato F

Comunicazione sulla tutela dei depositanti degli intermediari britannici operanti in Italia dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legge n. 22/2019, dopo la data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (Brexit), le succursali di banche del Regno Unito che operano in Italia aderiscono di diritto ai Sistemi di garanzia dei depositi italiani (DGS) secondo i rispettivi Statuti.

Alla stessa data, le banche stabilite nel Regno Unito che operano in regime di libera prestazione di servizi sul territorio italiano aderiscono di diritto ai suddetti DGS, a meno che non presentino a tali sistemi una dichiarazione dei DGS britannici attestante che i loro depositanti saranno protetti da questi ultimi.

Entro tre mesi dalla data della Brexit, entrambe le sopra menzionate categorie di intermediari britannici dovranno prendere contatti con il DGS di riferimento tra quelli di seguito indicati per perfezionare gli atti richiesti per l'adesione, compreso l'adempimento degli obblighi di contribuzione:

- Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (ITALIA)
Telefono: +39 06 699 861 - Fax: +39 06 679 8916
E-mail: segreteria generale@pec.fitd.it; infofitd@fitd.it
Sito internet: www.fitd.it

- Fondo di Garanzia dei Depositanti
Via D'Azeglio, 33 - 00184 ROMA (ITALIA)
Telefono: +39 06 720 79001 - Fax: +39 06 720 79020 - +39 06 720 79030
E-mail: info.fongar@fgd.bcc.it
Sito internet: www.fgd.bcc.it

Per consentire ai depositanti di conoscere quale DGS è responsabile della protezione dei loro risparmi, tutti gli intermediari suddetti dovranno fornire ai propri depositanti le informazioni previste dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 22/2019. La comunicazione ai depositanti dovrà essere chiara e formulata in un linguaggio semplice. I depositanti dovranno inoltre essere resi edotti del referente da contattare per richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti.

Tutte le banche del Regno Unito sopra citate dovranno fornire informativa dell'avvenuta comunicazione ai depositanti sia alle Autorità competenti del Regno Unito sia alla Banca d'Italia – Servizio Tutela dei Clienti e Antiriciclaggio. La comunicazione alla Banca d'Italia dovrà essere inviata, entro cinquantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 22/2019, all'indirizzo di posta elettronica certificata: TCA@pec.bancaditalia.it, e all'indirizzo di posta elettronica ordinaria: Brexite.TCA@bancaditalia.it.

Tutte le precedenti disposizioni si applicano anche alle banche che intendono o sono tenute a cessare la loro operatività.

Con riferimento alla tutela degli investitori, si invita a consultare il seguente sito: <http://www.consob.it/web/area-pubblica/brexit-consob>